

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE**  
**PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**  
**PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021**  
**C.I.G. 6877142D19**

**1. STAZIONE APPALTANTE:** *Comune di San Martino al Tagliamento* – Piazza Umberto I, 1 – 33098 San Martino al Tagliamento (PN) – Telefono 0434 – 88008 int. 2 - PEC: [comune.sanmartinoaltagliamento@certgov.fvg.it](mailto:comune.sanmartinoaltagliamento@certgov.fvg.it); responsabile del procedimento: Paola Leschiutta, responsabile dell’istruttoria Paola Leschiutta, [ragioneria@sanmartinoaltagliamento.pn.it](mailto:ragioneria@sanmartinoaltagliamento.pn.it)  
CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016:  
e-mail: [comune.sanmartinoaltagliamento@certgov.fvg.it](mailto:comune.sanmartinoaltagliamento@certgov.fvg.it)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: **Comune di San Martino al Tagliamento** - Piazza Umberto I, 1 – 33098 San Martino al Tagliamento (PN) – Telefono 0434-88008 int. 2 - PEC: [comune.sanmartinoaltagliamento@certgov.fvg.it](mailto:comune.sanmartinoaltagliamento@certgov.fvg.it)

**2. PROCEDURA DI GARA**

Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 30 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 226 del 21.11.2016.

**3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., determinata da una commissione giudicatrice in base alla somma algebrica dei punti assegnati sulla base dei criteri di cui al successivo punto 10.

**4. LUOGO, OGGETTO, MODALITA’ DI ESECUZIONE**

4.1 Luogo di esecuzione: Comune di San Martino al Tagliamento e filiale/agenzia indicata dall’aggiudicatario.

4.2 Oggetto e modalità di esecuzione: affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme espressamente richiamate del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.i., alle condizioni previste dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, dalla normativa specifica regolante la materia, dal Regolamento di contabilità comunale, nonché dallo schema di Convenzione approvato con deliberazione Consiliare n. 26 del 17.11.2016 e dal presente disciplinare. Il servizio sarà prestato senza oneri di alcun tipo a carico del Comune.

Le condizioni contrattuali specifiche sono pertanto quelle risultanti:

- dal presente disciplinare di gara;
- dallo schema di convenzione (Allegato A).

Categoria del servizio: 06 – CPV: 66600000-06 “Servizi di tesoreria”.

4.3. Importo del servizio:

Il servizio in appalto deve essere prestato a titolo gratuito.

Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, comma 12, del D. Lgs. n. 163/06, nonché ai fini dell’acquisizione del C.I.G., è stimato in Euro 2.000,00.

4.4. Cauzioni o garanzie richieste: Non è richiesta alcuna cauzione.

**5. DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.01.2017 e scade il 31.12.2021, con possibilità di rinnovo alla scadenza per un ulteriore quinquennio, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. 50/2016 e dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale norma. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la prestazione anche in pendenza della stipula della convenzione, previa acquisizione della documentazione necessaria.

## **6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 208, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 267/2000, in forma singola o raggruppata.

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. E' ammessa la partecipazione, oltre che delle Imprese Singole, anche di Imprese temporaneamente raggruppate o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. Lgs, n. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo di imprese rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, salvo quanto previsto ai commi 17, 18 e 19 dello stesso articolo. I requisiti di ordine generale, dovranno essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento mentre i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese costituenti il raggruppamento. E' fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione dalla gara di tutte le offerte interessate alla compartecipazione. Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I., che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I., pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni concorrente potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Comunale. A pena di esclusione non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara anche in proprio o in forma associata.

## **7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni di divieto previste dall'articolo 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. Agli offerenti sarà richiesta idonea dichiarazione circa l'insussistenza di tali condizioni.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti e dal presente disciplinare di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti minimi di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa, mentre i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese costituenti il raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito elencati:

1. iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente per territorio o ad analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea per un'attività inerente all'oggetto del servizio da affidare e che dovrà essere indicata;
2. autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e s.m.i. o abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, c. 1, lett. C) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993;
3. aver svolto con buon esito nell'ultimo triennio (2013-2014-2015) il servizio di tesoreria per almeno tre Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

In considerazione della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente locale, in qualità di agente pagatore, e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica il subappalto, anche parziale è vietato, a pena la risoluzione della concessione. L'aggiudicatario potrà eventualmente procedere al subappalto per servizi accessori e complementari funzionali, correlati allo svolgimento delle funzioni di tesoreria.

## **8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro, e non oltre, le ore 12:00 del giorno 27.12.2016, presso la sede del Comune di San Martino al Tagliamento Piazza Umberto I, nr. 1 San Martino al Tagliamento (PN) – Ufficio Protocollo.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune San Martino al Tagliamento è il seguente:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e

il lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

In ogni caso l'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente secondo quanto di seguito indicato:

Denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;

data ed orario di scadenza della procedura di gara in oggetto (ore 12.00 del giorno 27.12.2016).

riportare la dicitura “NON APRIRE contiene offerta per **Gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria dal 01.01.2017 al 31.12.2021**”

Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:** dovrà recare l'indicazione esterna del mittente e la dicitura “Documentazione amministrativa” e dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara.

**BUSTA B – OFFERTA TECNICA:** dovrà recare l'indicazione esterna del mittente e la dicitura “Offerta tecnica”.

**BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA:** dovrà recare l'indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti (per quanto attiene la possibilità di esclusione in caso di mancanza documentale o irregolarità anche nella sottoscrizione si richiama espressamente quanto stabilito al paragrafo 14 intitolato “Soccorso istruttorio – sanzione” in merito all’applicazione dell’art- 83 comma 9 ed applicazione della relativa sanzione pecuniaria:

- **Istanza di partecipazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all’originale della relativa procura, con la quale l’operatore dichiara:

- La forma di partecipazione con indicazione dei nominativi, della costituzione dei raggruppamenti e/ o consorzi, quote di partecipazione etc.;

- di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, qualora i concorrenti siano incorsi nei due anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara nei provvedimenti ivi previsti;

- di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 41 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, qualora ai concorrenti sia stata comminata, nei due anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara, la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06;

- di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 36 della legge 20.05.1970 n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, qualora ai concorrenti sia stata comminata, nei cinque anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara, la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per la violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis comma 14 legge 383/2001 e s.m.i.;

**(oppure)**

- di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis comma 14 legge 383/2001 e s.m.i. e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;

- di essere consapevole che ai sensi del comma 5, lett. d) ed e) dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 D.lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;

- la partecipazione dell’operatore economico alla procedura determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 D.lgs. 50/2016 e la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- che ai sensi del comma 6, art. 80 del D.lgs. art. 80 50/2016, la stazione appaltante escluderà l’operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 art. 80 D.lgs. 50/2016.

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

- di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi black list)

**(oppure)**

- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere

in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi e dei costi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, di previdenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L. di categoria vigente e di garantire ai propri dipendenti la piena ed integrale applicazione dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e del settore e dei contratti integrativi vigenti e delle norme di legge in vigore;
- di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nella documentazione di gara e, in generale, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
- di essere a perfetta conoscenza della natura dei lavori, delle modalità e dei tempi di espletamento degli stessi e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni richieste e di avere giudicato le condizioni nel loro complesso remunerative e tali da consentire l'offerta presentata;
- di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- di impegnarsi a rispettare e a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e da quello integrativo aziendale approvato con delibera giunta del Comune di San Martino al Tagliamento n. 8 del 27.01.2014;
- di fornire espressione delle seguenti indicazioni:
  - il domicilio fiscale, il codice fiscale;
  - la partita IVA;
  - l'indirizzo di PEC;
  - Posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art.76, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
  - le posizioni INPS, INAIL, e l'agenzia delle entrate competente per territorio, il contratto applicato, il numero di dipendenti complessivi ed il numero di dipendenti dedicati alla presente commessa precisando il nr. dei propri dipendenti dedicati (dati relativi alla verifica DURC);
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del comma 5 lett a) del D.Lgsvo 50/2016:
- di consentire l'accesso ai propri documenti, nessuno escluso, prodotti in sede di gara o in sede di giustificazione dell'anomali o di comprova dei requisiti

**(oppure)**

- Di negare l'accesso a determinati documenti o alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima o che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali esplicitando altresì la motivazione;
- di avere preso esatta cognizione del presente appalto In merito all'esecuzione dei lavori, attestando in particolare:
  - di aver direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti i documenti di gara;
  - di aver preso conoscenza delle condizioni locali di aver preso visione e di accettare espressamente tutte le norme e le condizioni contenute nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 17.11.2016, in base alle quali sarà regolato il rapporto per il Servizio di Tesoreria comunale;
  - di accettare, in caso di aggiudicazione, l'inizio del servizio prima della stipula della convenzione, a partire inderogabilmente dal 01 gennaio 2017 alle condizioni stabilite;
  - di essere consapevole e accettare che le comunicazioni di cui agli artt. 74 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016 avverranno esclusivamente a mezzo PEC e, solo in subordine, a mezzo posta elettronica indicati in sede di gara.
  - di aver verificato le capacità e le disponibilità, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio;
  - di aver giudicato il servizio realizzabile e compatibile con l'offerta presentata;

### **Precisazioni:**

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

### **- Dichiarazioni del concorrente legale rappresentante sul possesso dei requisiti per la partecipazione:**

#### **Requisiti soggettivi**

- Attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e, in particolare:
  - Di non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
    - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
    - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
    - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
    - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
    - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
    - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
    - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - Relativa alla dimostrazione ad opera della ditta della completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata qualora anche per uno solo dei soggetti cessati ricorra causa di esclusione;
    - Si precisa:*
    - a) *che relativamente ai soggetti cessati dalla carica, l'esclusione è disposta qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).*
    - b) *L'esclusione non è disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

- c) *Per quanto esposto al presente punto, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione.*
- Relativa all'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia);
  - Relativa al non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). Si precisa inoltre che l'esclusione non è disposta qualora l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande)
  - Relativa al non trovarsi nelle seguenti ulteriori condizioni:
    - di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencati nell'allegato X al D.lgs. 50/2016;
  - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 

**(oppure)**
  - di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ..... del ..... e che non necessita di avvalimento di requisiti di altro operatore, Dichiaro di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
  - relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 

**(oppure)**
  - di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ..... del ..... e l'ANAC, sentito il giudice delegato ha subordinato la partecipazione alla gara d'appalto all'avvalimento di requisiti carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione richiesti dal presente appalto di altro operatore; Dichiaro di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
    - a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
    - b) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per

l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

c) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

c.1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

c.2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

c.3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice;

d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- relativa al non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione).
- attestante che la partecipazione alla procedura, per quanto a propria conoscenza, non determina una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 42 comma 2 del codice;

**(oppure)**

che la partecipazione alla procedura determina una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 42 comma 2 del codice ma che la stessa è risolvibile (in detto caso andranno fornite le informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto d'interessi);

- attestante che la partecipazione alla procedura non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore o da un'impresa a lui collegata nella preparazione della procedura di gara;
- relativa al non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- attestante il non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- attestante la non violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- attestante la regolarità con le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- attestante di non trovarsi nella condizione che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13



maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data d'invio della presente lettera invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).

- Attestante di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- Attestante di non trovarsi nelle cause di esclusione previste per il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) b) e c) (idoneità professionale, capacità economico finanziaria e capacità tecnico professionale richiesta dalla presente procedura).
- **in caso di raggruppamenti di cui all'art. 48 D.lgs. 50/2016, consorzi ordinari e GEIE non ancora costituiti:**
  - relativa all'impegno, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o GEIE che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 D.lgs. 50/2016;
  - relativa all'indicazione del soggetto raggruppando o consorziato, qualificato come mandatario, al quale verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell'art. 48, comma 8 D.lgs. n° 50/2016;
  - relativa alle parti di servizio che sarà a carico dei singoli operatori riuniti o consorziati;
- **in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE già costituiti:**
  - relativa alle parti di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- **in caso di consorzi di cui al D.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2 lett. b) e c):**
  - relativa al nominativo della consorziata per la quale il Consorzio concorre;
- Attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016 ovvero che il concorrente partecipa alla gara in non più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che non partecipa alla gara anche in forma individuale dal momento che partecipa alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- Relativa all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque di controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizione del D.lgs. 21.11.2007 n° 231);
- Relativa al tassativo ed integrale rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
- Attestante di non avere alle proprie dipendenze soggetti ovvero di non avere rapporti di collaborazione con soggetti, cessati da rapporto di pubblico impiego con il Comune di San Martino al Tagliamento da meno di tre anni e presso il quale tale soggetti hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questo operatore economico secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 30.01.2001 n° 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012;

**Precisazioni:**

- a. In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari e GEIE i requisiti di ordine generale e capacità professionale dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto partecipante. In caso di consorzi stabili i predetti requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio.
- b. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- c. Non sono ammesse dichiarazioni generiche, prive dell'indicazione nominativa dei soggetti per i quali le medesime sono rilasciate.

**Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria**

- Attestante l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente per territorio o ad analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea per un'attività inerente all'oggetto del servizio da affidare e che dovrà essere indicata;
- Attestante il possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e s.m.i. o abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, c. 1, lett. C) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993;
- Attestante di aver svolto con buon esito nell'ultimo triennio (2013-2014-2015) il servizio di tesoreria per almeno tre Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

**- Dichiarazione soggettiva autonoma:**

- attestante che i requisiti del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia) ed i requisiti di cui alla lettera l) del comma 5 dell'art. 80 del medesimo D.Lgs sono posseduti, oltre che da titolare/legale rappresentante, anche dai seguenti ulteriori soggetti, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera invito (inclusi i soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di invio della lettera invito):
  - per le ditte individuali: dal titolare, dai direttori tecnici;
  - per le società in nome collettivo: da tutti i soci, dai direttori tecnici;
  - per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari, dai direttori tecnici;
  - per gli altri tipi di società: dai membri del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza ivi compresi i titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c. e procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
  - dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci e da entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio

**Precisazione:**

**La dichiarazione per i requisiti attestanti sentenze di condanna per reati, devono essere rese personalmente dai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 primo periodo del D.Lgs. 50/2016; qualora i soggetti non siano in condizione da rilasciare l'attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata e la specificazione che la dichiarazione è rilasciata "essendo a conoscenza" che a carico dei suddetti soggetti sussistono o meno le condizioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e comma 5 lett. l).**

- **copia della convenzione**, timbrata e sottoscritta per accettazione su ogni pagina  
nota: in caso di RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) tutti i soggetti componenti il raggruppamento devono apporre il proprio timbro e firmare per accettazione; in caso di consorzio: sia il Consorzio sia la/e impresa/e consorziata/e individuata/e per l'esecuzione.
- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP ora ANAC. (si raccomanda di sottoscrivere a cura del legale rappresentante o soggetto avente titolo il certificato rilasciato dal sistema AVCpass nel quale è riportato il codice numerico corrispondente al PASSOE da inserire nella Busta A);

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

### **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- a) a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- b) qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- c) a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

### **Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

- d) a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- e) dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

### **Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**

- f) a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - f.1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - f.2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
  - f.3) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

### **Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- g) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modd. ed intt., recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- h) a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- i) a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

### **Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- j) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato

nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- k) a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- l) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

**(O, in alternativa)**

- l) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- 1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  - 3) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

La scrivente stazione appaltante mette a disposizione dell'operatore economico dei modelli per le succitate dichiarazioni, denominati **allegato B** per l'istanza di ammissione, **allegato C** dichiarazione ad opera del legale rappresentante sul possesso dei requisiti, **allegato D** dichiarazione soggettiva autonoma per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3; **in alternativa agli allegati C e D** la scrivente accetterà ai sensi dell'art. 85 comma 1 del D.Lgs. **DGUE** Documento di Gara Unico Europeo come recepito dalla circolare nr. 3 del 18/07/2016 pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27/07/2016; a tal proposito la scrivente ha predisposto una bozza editabile ed indicativa che l'operatore potrà seguire per la compilazione del DGUE (**allegato E**).

**N.B. Si chiede cortesemente ai soggetti partecipanti alla gara d'appalto di predisporre la documentazione utilizzando i moduli forniti dalla stazione appaltante (laddove disponibili). Quanto sopra assolve al duplice scopo, da un lato di evitare l'omissione di qualche dichiarazione da parte del soggetto partecipante, dall'altro di facilitare il lavoro della commissione di gara nel controllo della documentazione. Di questo si ringrazia anticipatamente le Imprese.**

#### **BUSTA "B – OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA"**

Nella busta "B – Offerta Tecnico/qualitativa" deve essere contenuta l'offerta tecnico – qualitativa, formulata secondo il modello allegato F, a pena di esclusione e sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente, contenente gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio in base ai parametri per la valutazione delle offerte come sotto specificati. In caso di non univocità tra l'indicazione in cifre e in lettere sarà tenuto conto dell'indicazione più favorevole all'Ente concedente.

#### **BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"**

Nella busta "C – Offerta Economica" deve essere contenuta l'offerta economica resa su carta legale o resa tale mediante apposizione di marca da bollo da € 16,00, formulata secondo il modello allegato G a pena di esclusione e sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente, contenente gli elementi

necessari per l'attribuzione del punteggio in base ai parametri per la valutazione delle offerte come sotto specificati.

In caso di non univocità tra l'indicazione in cifre e in lettere sarà tenuto conto dell'indicazione più favorevole all'Ente concedente.

L'offerta economica non dovrà essere subordinata a riserve o condizioni, a pena di nullità dell'intera offerta; non sono ammesse offerte parziali, a pena di esclusione. Si procederà all'esclusione delle offerte non conformi alle previsioni del D. Lgs. 50/2016, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali o in caso di non integrità del plico contenente l'offerta.

**Dovrà essere indicata la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, a pena di esclusione.**

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda e dichiarazioni sostitutive.

### **9. INFORMAZIONI UTILI PER FORMULARE L'OFFERTA**

Al fine di fornire le informazioni utili per la valutazione e formulazione delle offerte, si riportano di seguito alcuni dati inerenti l'operatività dell'Ente

<b>ESERCIZIO</b>	<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>	<b>NUMERO REVERSALI</b>	<b>NUMERO MANDATI</b>	<b>IMPORTO TOTALE REVERSALI</b>	<b>IMPORTO TOTALE MANDATI</b>
2014	540.752,31	644	1363	2.037.234,59	1.826.936,23
2015	751.050,67	943	1502	2.016.010,80	2.245.860,85

Si precisa che negli esercizi sopra indicati non c'è stato ricorso all'anticipazione di tesoreria.

### **10. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

La concessione del servizio di tesoreria comunale sarà aggiudicata al concorrente che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione, presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine verrà costituita, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, apposita Commissione di gara.

I criteri di valutazione previsti sono i seguenti:

	<b>Criterio di valutazione dell'offerta</b>	<b>Punteggio massimo assegnabile</b>
1	Presenza di uno sportello e/o impegno ad attivarlo entro la data di decorrenza del servizio e mantenerlo attivo per tutta la durata della convenzione	7
2	Svolgimento, in forma gratuita, del ruolo di intermediario tecnologico per l'adesione al Nodo dei pagamenti (SPC) dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) Piattaforma tecnologica PagoPA	5
3	Attivazione di sportello bancomat in caso di mancata presenza di uno sportello sul territorio comunale	3
4	Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa	25
5	Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria	3
6	Contributo annuo a sostegno iniziative dell'Ente (art. 21)	10
<b>Totale punti assegnabili</b>		<b>53</b>

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta sarà costituito dalla somma algebrica dei punteggi riportati per i 6 criteri di valutazione.

Procedura di assegnazione dei punteggi

**Offerta tecnico/qualitativa: max 15 punti**

	<b>Parametri</b>	<b>offerta</b>
1	<p>Presenza di uno sportello e/o impegno ad attivarlo entro la data di decorrenza del servizio e mantenerlo attivo per tutta la durata della convenzione</p> <p><b><u>Punteggio assegnato: da 0 a 7 punti</u></b></p> <p>Presenza o impegno nel territorio del Comune di San Martino al Tagliamento: 7 punti                      Presenza o impegno entro il raggio di 3 km. dalla sede municipale: 5 punti                      Presenza o impegno entro il raggio di 7 km. dalla sede municipale: 2 punto                      Oltre i 7 km. dalla sede municipale: 0 punti</p>	Km. _____
2	<p>Svolgimento, in forma gratuita, del ruolo di intermediario tecnologico per l'adesione al Nodo dei pagamenti (SPC) dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) Piattaforma tecnologica PagoPA</p> <p><b><u>Punteggio assegnato: da 0 a 5 punti</u></b></p> <p>Risposta SI: punti 5                      Risposta NO: punti 0</p>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	<p>Attivazione di sportello bancomat in caso di mancata presenza di uno sportello sul territorio comunale:</p> <p><b><u>Punteggio assegnato: da 0 a 3 punti</u></b></p> <p>Risposta SI: punti 5                      Risposta NO: punti 0</p>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**Offerta economica: max 38 punti**

	<b>Parametri</b>	<b>offerta</b>
4	<p><b><u>Tasso d'interesse ATTIVO</u></b></p> <p><i>(Art. 19 – c. 1 – TASSO CREDITORE E DEBITORE)</i>                      Sulle giacenze di cassa esistenti presso il conto di tesoreria il Tesoriere riconoscerà il tasso di interesse offerto in sede di gara, pari alla media Euribor 3 mesi (365 giorni) cui va sommato lo spread di _____% e in ogni caso mai inferiore a zero</p>	

	<p><b>Punteggio assegnato da 0 a 25 punti :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 2,50 punti in più del tasso Euribor: Punti 25</li> <li>- Fino a 2,40 punti in più del tasso Euribor: Punti 24</li> <li>- Fino a 2,30 punti in più del tasso Euribor: Punti 23</li> <li>- Fino a 2,20 punti in più del tasso Euribor: Punti 22</li> <li>- Fino a 2,10 punti in più del tasso Euribor: Punti 21</li> <li>- Fino a 2,00 punti in più del tasso Euribor: Punti 20</li> <li>- Fino a 1,90 punti in più del tasso Euribor: Punti 19</li> <li>- Fino a 1,80 punti in più del tasso Euribor: Punti 18</li> <li>- Fino a 1,70 punti in più del tasso Euribor: Punti 17</li> <li>- Fino a 1,60 punti in più del tasso Euribor: Punti 16</li> <li>- Fino a 1,50 punti in più del tasso Euribor: Punti 15</li> <li>- Fino a 1,40 punti in più del tasso Euribor: Punti 14</li> <li>- Fino a 1,30 punti in più del tasso Euribor: Punti 13</li> <li>- Fino a 1,20 punti in più del tasso Euribor: Punti 12</li> <li>- Fino a 1,10 punti in più del tasso Euribor: Punti 11</li> <li>- Fino a 1,00 punti in più del tasso Euribor: Punti 10</li> <li>- Fino a 0,90 punti in più del tasso Euribor: Punti 9</li> <li>- Fino a 0,80 punti in più del tasso Euribor: Punti 8</li> <li>- Fino a 0,70 punti in più del tasso Euribor: Punti 7</li> <li>- Fino a 0,60 punti in più del tasso Euribor: Punti 6</li> <li>- Fino a 0,50 punti in più del tasso Euribor: Punti 5</li> <li>- Fino a 0,40 punti in più del tasso Euribor: Punti 4</li> <li>- Fino a 0,30 punti in più del tasso Euribor: Punti 3</li> <li>- Fino a 0,20 punti in più del tasso Euribor: Punti 2</li> <li>- Fino a 0,10 punti in più del tasso Euribor: Punti 1</li> <li>- Tasso pari all'EURIBOR 3 mesi: Punti 0</li> </ul>	<hr/> <p>(cifre)</p> <hr/> <p>(lettere)</p>
5	<p><b><u>Tasso d'interesse PASSIVO</u></b></p> <p><i>(Art. 19 – c. 2 – TASSO CREDITORE E DEBITORE)</i></p> <p><i>Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 15 verrà applicato il tasso di interesse offerto in sede di gara, pari alla media Euribor 3 mesi (365 giorni) cui va diminuito lo spread di _____%.)</i></p> <p><b>Punteggio assegnato da 0 a 3 punti :</b></p> <p>Tasso pari all'EURIBOR 3 mesi: Punti 0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a 0,10 punti in MENO del tasso Euribor: Punti 0,30</li> <li>Fino a 0,20 punti in MENO del tasso Euribor: Punti 0,60</li> <li>Fino a 0,30 punti in MENO del tasso Euribor: Punti 0,90</li> <li>Fino a 0,40 punti in MENO del tasso Euribor: Punti 1,20</li> <li>Fino a 0,50 punti in MENO del tasso Euribor: Punti 1,50</li> <li>Fino a 0,60 punti in MENO del tasso Euribor: Punti 1,80</li> <li>Fino a 0,70 punti in MENO del tasso Euribor: Punti 2,10</li> <li>Fino a 0,80 punti in MENO del tasso Euribor: Punti 2,40</li> <li>Fino a 0,90 punti in MENO del tasso Euribor: Punti 2,70</li> <li>oltre a 1,00 punti in MENO del tasso Euribor: Punti 3,00</li> </ul>	<hr/> <p>(cifre)</p> <hr/> <p>(lettere)</p>

6	<p><b><u>Contributo annuo</u></b></p> <p><i>(Art. 21 – CONTRIBUTO)</i></p> <p>Il Tesoriere si impegna a corrispondere all'Ente il contributo annuo offerto in sede di gara, pari a € _____, __ (al netto degli oneri IVA) da destinare ad iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale e l'Ente si impegna a pubblicizzare il sostegno della banca nelle azioni promosse con il favore del contributo corrisposto.</p> <p><b><u>Punteggio assegnato da 0 a 10 punti</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punti 1 per offerta di 1.000,00 euro;</li> <li>- Punti 2 per offerta di 2.000,00 euro;</li> <li>- Punti 3 per offerta di 3.000,00 euro;</li> <li>- Punti 4 per offerta di 4.000,00 euro;</li> <li>- Punti 5 per offerta di 5.000,00 euro;</li> <li>- Punti 6 per offerta di 6.000,00 euro;</li> <li>- Punti 7 per offerta di 7.000,00 euro;</li> <li>- Punti 8 per offerta di 8.000,00 euro;</li> <li>- Punti 9 per offerta di 9.000,00 euro;</li> <li>- Punti 10 per offerta di 10.000,00 euro.</li> </ul>	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">€</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">(cifre)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">(lettere)</div>
---	---	--

La mancata indicazione degli elementi previsti ai punti 1), 2), 3) 4), 5), 6) comporterà l'esclusione dalla gara.

Con riferimento al punto 4 (tasso d'interesse attivo) il tasso applicato non potrà mai essere inferiore a zero.

Con riferimento al punto 5 (tasso d'interesse passivo) di precisa che nel periodo di validità della convenzione e comunque sino all'individuazione del nuovo gestore, l'effetto dell'andamento dell'Euribor non potrà portare il tasso passivo a valore negativo e che qualora ciò accadesse, al tasso passivo sarà convenzionalmente attribuito un valore pari a zero.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'Istituto bancario che avrà raggiunto il punteggio complessivamente più alto; in caso di parità all'Istituto con un numero maggiore di Enti gestiti; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

## **11. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

L'apertura delle offerte pervenute nel termine previsto avrà luogo presso gli uffici del Comune di San Martino al Tagliamento, Piazza Umberto I, n. 1 il giorno **28 dicembre 2016** alle ore **10.00**.

A tale seduta e a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare i Legali rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, uno per concorrente, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d'identità valido.

La commissione di gara procederà a riscontrare che l'arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel disciplinare e a dichiarare l'esclusione di quelli pervenuti tardivamente; a verificare l'integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini; a dichiarare l'esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o non integri; ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l'esistenza all'interno dei medesimi della documentazione prevista dal disciplinare di gara.

Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità la Commissione di gara accerterà la regolarità formale della documentazione e ammetterà i concorrenti regolarmente qualificati.

Di seguito si procederà con l'apertura delle buste contenenti le offerte tecnico/economiche.

Dopo aver dato lettura di ogni singola offerta ed averne verificato la regolarità, la Commissione giudicatrice procederà, limitatamente alle sole offerte riscontrate regolari, alla loro valutazione, attribuendo i punteggi secondo i criteri di cui al punto 10. In caso di discordanza tra cifre e lettere, verrà considerato valido il valore espresso in lettere.



L'aggiudicazione della concessione del servizio avverrà in favore del concorrente che ha raggiunto il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali dei singoli elementi di valutazione. Nel caso in cui la valutazione di cui al punto precedente non possa determinare un singolo vincitore per parità di punteggio attribuito, solo a questi ultimi ed ai fini di determinare un unico aggiudicatario si procederà secondo il seguente criterio:

- Istituto che, sulla base di apposita dichiarazione, dimostri di gestire un numero maggiore di Enti rispetto agli Istituti con parità di punteggio
- sorteggio nel caso di ulteriore parità.

L'aggiudicazione della concessione sarà subito impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio, mentre l'Amministrazione lo sarà soltanto dopo intervenuta l'approvazione in via definitiva, fermo restando l'eventuale accertamento dei requisiti dichiarati.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

## **12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

La sanzione prevista dall'applicazione del soccorso istruttorio è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione; in caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

L'Ente escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti e relativo regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; il concorrente **verrà inoltre escluso** in caso di mancanza d'indicazione nell'offerta economica degli oneri di sicurezza aziendale ex art. 97 comma 10 del D.Lgs 50/2016 in quanto elemento dell'offerta economica e pertanto non sanabile (CFR sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria del 02/11/2015).

Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato non viene riconosciuta alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; non sono ammesse le offerte in aumento, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione dei prezzi e/o ribasso offerti.

Qualora l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 D.lgs.50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 art. 80 D.lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora la stazione appaltante riterrà che le misure richieste siano sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione verrà data motivata comunicazione all'operatore economico.

L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi precedenti nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai

fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Non è consentito fare riferimento a documenti prodotti per gare già esperite in precedenza.

Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili.

Il servizio non può essere affidato in sub concessione a pena di nullità.

### **13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Si richiama l'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera. Pertanto, tutti i concorrenti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato - avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (busta A - documentazione amministrativa). Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: [www.avcp.it](http://www.avcp.it).

Le verifiche non disponibili attraverso il sistema AVCPass saranno svolte direttamente dalla stazione appaltante anche richiedendo la documentazione necessaria direttamente ai concorrenti, qualora non fosse disponibile in altri modi.

### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016:

*“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.*

*La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.*

La sanzione prevista per la presente gara da versare alla Stazione Appaltante in caso di applicazione del soccorso istruttorio è pari ad € 50,00.

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 83, c. 9, il Responsabile della Procedura di Gara procederà a:

- 1) stabilire a quale concorrente applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) assegnare il termine di cui all'art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l'esclusione dalla procedura di gara;
- 3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura delle offerte economiche (busta 3) e per la proposta di aggiudicazione in favore del migliore offerente.

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione, procedendo in

caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione saranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato.

### **15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DELLA CONVENZIONE**

Il presidente di commissione o la commissione deputata alla fine della fase di apertura dei plichi propone l'aggiudicazione al Responsabile unico del procedimento che a sua volta la presenterà al responsabile del servizio al fine dell'approvazione da parte dell'organo deputato della stazione appaltante; Il Responsabile di servizio, in mancanza di altra indicazione, ha 30 giorni di tempo per la sua approvazione decorrenti dal ricevimento della proposta medesima ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Prima di effettuare la proposta il RUP provvede a verificare la correttezza del procedimento amministrativo tenuto conto dell'esame sulla eventuale anomalia dell'offerta.

Il termine fissato per l'approvazione viene interrotto in caso di richiesta di chiarimenti e/o documenti e riprende una volta ottenuti tali integrazioni. In ogni caso la proposta diventa aggiudicazione definitiva una volta decorsi i trenta giorni.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 32 del decreto legislativo 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e questa rimane irrevocabile per il tempo entro cui deve essere stipulato il contratto ovvero 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Il passaggio dalla proposta all'aggiudicazione non ha alcuna efficacia esterna, né per la stessa stazione appaltante né per l'appaltatore, in attesa della verifica da parte del RUP sul possesso dei requisiti prescritti al comma 7 dell'articolo 33. Solo dopo la positiva verifica sul possesso dei requisiti, l'aggiudicazione diventa definitiva ed avvia il termine entro il quale dovrà essere stipulato il contratto, precisato che resta comunque ammissibile l'esecuzione in via d'urgenza.

Ai sensi del primo periodo del comma 8 dell'articolo 32 del decreto legislativo 50/2016 una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione della convenzione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. La stazione appaltante non intende fissare un ulteriore termine per la stipula della convenzione ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgsvo 50/2016 e eventuali differimenti dovranno essere concordati con l'affidatario.

A norma del secondo e terzo periodo del comma 8 dell'art. 32 del Codice, a tutela dell'operatore economico, se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il RUP può consentire l'esecuzione in via d'urgenza; ai sensi del comma 8 , ultimo periodo, dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 95 del Codice, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Di contro si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

A norma dell'art. 32 comma 10 lett. b) del Codice al presente contratto verrà applicato il termine dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula della convenzione previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

Le spese relative alla stipulazione della convenzione sono a carico dell'aggiudicatario. A tal fine quest'ultimo dovrà trasmettere entro il termine richiesto:

- la ricevuta per il deposito delle spese contrattuali, di registro ed accessori, che sono a carico del concessionario;

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione, a:

- Fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- Se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.pA, S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990;
- in caso di consorzio stabile la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- se con dipendenti, una dichiarazione cumulativa attestante:
  - l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
  - contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- se trattasi di società consorzio ai fini dell'acquisizione d'ufficio del C.C.I.A.A, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante;

Gli adempimenti devono essere assolti:

- da tutti i soggetti raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'operatore economico capogruppo mandatario, qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016;
- dal consorzio qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- dalla consorziata del consorzio che lo stesso ha indicato per l'esecuzione del servizio qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione del servizio; qualora siano state individuate più consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le società consorziate indicate, per il tramite del consorzio;

Qualora l'aggiudicatario non stipuli la convenzione nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti previsti dal bando di gara, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante che provvedere altresì a richiedere il risarcimento dei danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Pena la nullità, è vietata la cessione del contratto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 106 D.lgs. 50/2016.

Le scrivente stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, procede a norma del comma 1 dell'art. 110 del Codice, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 110, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare l'inizio del servizio prima della stipula della convenzione, a partire inderogabilmente dal **01 Gennaio 2017**.

Ove nel termine previsto l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione della convenzione nel giorno all'uopo stabilito, il Concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione. In tal caso il Concedente potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicatario è esonerato dalla presentazione della cauzione definitiva in quanto, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio alla regolare gestione del servizio di tesoreria.

L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

#### **16. VALIDITA' DELL'OFFERTA**

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

#### **17. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Nessun rimborso o compenso spetta ai concorrenti per la presentazione e la redazione dell'offerta.

A conclusione delle procedure ad evidenza pubblica saranno resi noti i risultati finali nelle forme normativamente previste.

L'Amministrazione si riserva di non dar luogo ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti rispondente alle esigenze dell'Amministrazione stessa ovvero qualora lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di "gara deserta", di esperire una procedura negoziata e, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, di avvalersi del disposto di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 per il completamento dell'incarico.

Il bando di gara viene pubblicato:

- sul sito internet della Stazione Appaltante;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti.;
- all'albo pretorio della Stazione Appaltante;
- nell'apposita sezione del sito della Regione Friuli Venezia Giulia;

Saranno a totale carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti la partecipazione alla gara e la sottoscrizione della convenzione. Ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore della concessione è stimato, ai sensi dell'art. 35 comma 14 lett. B) del D. Lgs. 50/2016, in € 2.000,00.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non risulta necessaria la redazione del DUVRI; non sussistono oneri per la sicurezza.

I concorrenti non potranno chiedere al Concedente la restituzione della documentazione presentata in sede di offerta.

#### **18. REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI**

Copia del disciplinare di gara, dei documenti allo stesso allegati e dello schema di convenzione sono reperibili sul sito informatico del Comune di San Martino al Tagliamento all'indirizzo **[www.comune.sanmartinoaltagliamento.pn.it](http://www.comune.sanmartinoaltagliamento.pn.it)** (home page sezione news, nonché amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti).

Qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento sarà comunicata tramite il sito internet del Comune.

#### **19. TUTELA DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO**

Il concorrente nell'istanza di partecipazione contenuta nella busta A – "documentazione amministrativa" dovrà esplicitare il consenso o il diniego per l'accesso agli atti; in particolare il concorrente che eserciti il diniego di accesso agli atti dovrà indicare espressamente le parti oggetto di diniego, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografata dell'offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

Si precisa che a norma del comma 2 dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, per la presente procedura aperta, il diritto di accesso è comunque differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Gli atti su elencati, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non saranno comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

A norma dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal Codice, informano tempestivamente ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione del presente appalto ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta la presente procedura.

Su richiesta scritta dell'offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

- ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta;
- ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto;
- ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 76 del Codice e fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; verrà data indicazione dell'ufficio e collegamento informatico dove eseguire l'accesso riservato e dove sono disponibili i relativi atti .

La scrivente stazione appaltante non divulgherà le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

La stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- l'esclusione agli offerenti esclusi;
- la decisione di non aggiudicare l'appalto tutti i candidati;
- la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui di cui al precedente paragrafo.

Tutte le comunicazioni verranno effettuate per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di offerta e dichiarate.

## **20. NORME SULLA TRASPARENZA**

A norma dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la presente procedura afferente l'affidamento di appalti pubblici di servizi non considerato riservato ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del medesimo codice, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

## **21. CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'impresa è tenuta a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e da quello integrativo aziendale approvato con delibera giunta del Comune di San Martino al Tagliamento n. 8 del 27.01.2014 (allegato alla presente). La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza contrattuale.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 11 e ss. del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm. recante il "Codice in materia di protezione dei dati" si informa che:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento compresa la stipula e gestione del contratto;
- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento della concessione di cui trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio, agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento, alla Commissione di gara, ai concorrenti in gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.;
- Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- in relazione al trattamento potranno essere esercitati tutti i diritti previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196/2006;
- Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di San Martino al Tagliamento, con sede in Piazza Umberto I, 1 San Martino al Tagliamento (PN).

## **23. PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO E STRUMENTI DELLA TUTELA DELLE CONTROVERSIE:**

Qualora insorgano controversie tra il Comune di San Martino al Tagliamento e l'aggiudicatario in ordine all'applicazione o all'interpretazione della lettera invito e del conseguente contratto è competente il Foro di Pordenone. E' esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi degli artt. 40, 41, 45, 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, commi 1, 2, 3 e 5, dell'Allegato 1 al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e succ. modif. (d'ora in poi definito "D.Lgs. n.104/10"), recante "Codice del processo amministrativo" (il quale individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici), avverso il presente invito a gara informale, qualora autonomamente lesivo, può essere proposto ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere (domanda di azione di annullamento del presente invito ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/10), unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Friuli Venezia Giulia (per il giudizio di primo grado), da doversi notificare a questa stazione appaltante e agli eventuali controinteressati entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni dal suo avvenuto ricevimento o, comunque, dalla conoscenza del presente atto e da doversi altresì depositare nella segreteria del TAR stesso secondo le modalità e nei termini (dimezzati) prescritti dal combinato disposto degli artt. 45 e 119, commi 1, lett. a) e 2, del D.Lgs. n. 104/10 (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6925).

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata

dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività;

I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono informare questa stazione appaltante, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, della presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c., dando atto che:

- l'art. 26 recante "Spese di giudizio", comma 1, del D.Lgs. n. 104/10 e succ. modif., prevede che il giudice, quando emette una decisione, provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 104/10 (in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati);
- Lo stesso art. 26 recante "Spese di giudizio", comma 2, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., prevede che quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio, il giudice condanna d'ufficio la stessa parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio (trattandosi di controversia in materia di appalti pubblici, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato dal giudice fino all'1% del valore del contratto, qualora detto importo percentuale sia superiore al menzionato limite del quintuplo dell'ammontare del citato contributo unificato).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, comma 5, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., per l'impugnazione, nei giudizi di primo grado, degli atti indicati nello stesso art. 120, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto amministrativo relativo all'appalto dei lavori in oggetto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 del suddetto D.Lgs. n. 104/10.

#### **24. ALTRE INFORMAZIONI E CONTATTI**

Ai sensi dell'art.8 della L.241/90 e succ. modd. ed intt. con particolare riferimento alla L. 15/2005 si comunicano i seguenti dati:

- Stazione appaltante: Comune di San Martino al Tagliamento: Piazza Umberto I, 1 San Martino al Tagliamento - Pordenone;
- Unità organizzativa: Ufficio Ragioneria del Comune di San Martino al Tagliamento: Piazza Umberto I, 1 San Martino al Tagliamento - Pordenone;
- Responsabile dell'istruttoria: Paola Leschiutta
- Responsabile del procedimento: Paola Leschiutta
- Sede operativa: Comune di San Martino al Tagliamento – Ufficio ragioneria, Piazza Umberto I n. 1 – 33098 San Martino al Tagliamento (PN)
- Punti di contatto: tel. 0434 88008 int. 2 – e-mail: ragioneria@comune.sanmartinoaltagliamento.pn.it
- Posta elettronica certificata: comune.sanmartinoaltagliamento@certgov.fvg.it;
- Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: <http://www.comune.sanmartinoaltagliamento.pn.it>;
- Profilo committente per pubblicazione avvisi e riposte quesiti: <http://www.comune.sanmartinoaltagliamento.pn.it> sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti;

#### **ALLEGATI:**

A- (schema di Convenzione) - B (istanza di partecipazione), C (Dichiarazione requisiti soggettivi e idoneità), D (dichiarazione soggettiva autonoma), E (**DGUE**), F (offerta tecnico/qualitativa), G (offerta economica), – J (Codice di comportamento del Comune di San Martino al Tagliamento).



Si precisa che, indipendentemente dai su citati modelli, in ogni caso rimane salva la facoltà per i concorrenti di dichiarare o dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara e dalla vigente normativa nel modo che gli stessi riterranno più opportuno. Per semplificare e facilitare l'esame delle offerte ed i concorrenti nella predisposizione della documentazione da allegare all'offerta si consiglia comunque di redigere le dichiarazioni ed attestazioni richieste dal presente disciplinare avvalendosi dei su riportati modelli. Nel caso si utilizzino i modelli si noti che gli stessi prevedono in alcuni casi gli inserimenti di dati oppure una scelta alternativa la cui omissione equivarrà a dichiarazione incompleta, fatto salvo il caso in cui: - la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente; - la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato; - il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti inseriti nella busta "A – documentazione amministrativa". Si prega pertanto di porre la massima attenzione nella compilazione dei modelli e nel barrare le parti che non interessano o nelle quali il concorrente non ricade e cancellare le caselle non utilizzate.

Prot.n. 5073 del 21.11.2016